

# Leoni & Partners

Lavoro & Notizie

**Emergenza COVID-19 - DL Cura Italia**



# In evidenza

I principali e più importanti interventi legislativi di nostro interesse introdotti dal Governo per sostenere l'emergenza coronavirus con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

## Titoli II, IV e V

### Misure a sostegno del lavoro, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

#### **Art. 19 - Cassa integrazione ordinaria e FIS. Causale speciale COVID-19**

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 è possibile presentare domanda di Cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario FIS per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Le domande potranno essere presentate entro la fine del quarto mese di inizio delle sospensioni dal lavoro e potranno quindi essere retroattive.

Questi periodi non saranno conteggiati ai fini dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio degli ammortizzatori sociali né sarà prevista la contribuzione addizionale prevista per CIG e assegno ordinario FIS.

La procedura per attivare questi interventi è semplificata e prevede una comunicazione alle organizzazioni sindacali via pec ed un eventuale esame congiunto da esaurirsi, anche in via telematica, entro tre giorni.

I trattamenti saranno riconosciuti a tutti i lavoratori risultanti in forza all'azienda alla data del 23 febbraio 2020.

#### **Art. 20, 21 - Cassa integrazione ordinaria e FIS per aziende che stanno fruendo di Cassa integrazione straordinaria/assegni di solidarietà**

Le aziende che alla data del 23/02/2020 (entrata in vigore del DL 6/2020) hanno in corso CIG Straordinaria (o Contratti di Solidarietà), nonché quelle che hanno in corso un Assegno di solidarietà (datori di lavoro iscritti al FIS) potranno sospendere i trattamenti straordinari presentando rispettivamente domanda di concessione di CIG Ordinaria o di Assegno Ordinario a totale copertura dell'orario di lavoro.

Per tali richieste sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 19.

#### **Art. 22 - Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**

Per le aziende escluse dal campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari vengono estese le previsioni del DL 6/2020 circa la CIG in deroga.

Con precedente decreto sopracitato era stato infatti previsto il ricorso alla CIG in Deroga della durata di un mese limitatamente alle unità produttive site nella cd "zona rossa", nonché ai dipendenti ivi residenti e alle aziende chiuse

in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute per le aziende in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Le nuove previsioni allargano la platea dei beneficiari a tutte le aziende operanti sull'intero territorio nazionale con la nuova causale "COVID-19" la possibilità di ricorso alla CIG in Deroga per la durata di 9 settimane.

È previsto l'obbligo di sottoscrizione di accordo sindacale con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative anche mediante procedura telematica (comprendendo riduzione e sospensioni con decorrenza antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale). Sono escluse da questa obbligazione le aziende che occupano meno di cinque dipendenti.

Si segnala la precedente raccomandazione delle istituzioni, così come per la CIG Ordinaria, anche per la CIG in Deroga di procedere a preventivo smaltimento di ferie e permessi residui.

### **Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi**

A decorrere dal 5 Marzo e per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori un periodo di congedo non superiore a 15 giorni, fruibile anche in maniera frazionata, per i figli di età non superiore a 12 anni.

Il limite di età di cui al punto precedente non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

La fruizione di tale congedo è altresì subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di

sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (Naspi, Reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Durante tale congedo, al lavoratore è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità (ad esclusione dell'incidenza delle mensilità aggiuntive). I periodi di congedo sono inoltre coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti e/o in corso dal 5 Marzo sono convertiti nel congedo di cui al presente articolo con diritto all'indennità al 50%, purché in presenza dei requisiti di cui sopra.

I genitori dipendenti del settore privato con figli minore di età compresa tra 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (Naspi, Reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali) o altro genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza la corresponsione di alcuna indennità né di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le modalità operative per accedere a tale congedo verranno definite dall'Inps.

In alternativa al congedo di 15 giorni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby - sitting nel limite massimo di 600,00 euro, da utilizzarsi per le prestazioni rese nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia e le modalità di richiesta verranno definite dall'Inps.

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata è previsto uno specifico congedo, decorrente dal 5 Marzo e per tutto il periodo di sospensione servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il quale è riconosciuta un'indennità, per i figlio minori di età non superiore a 12 anni.

Durante tale congedo è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato secondo le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps; in tal caso, la stessa sarà commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.

In alternativa al congedo previsto per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps ovvero ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby – sitting nel limite massimo di 600,00 euro, da utilizzarsi per le prestazioni rese nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia e le modalità di richiesta verranno definite dall'Inps.

Il bonus di cui al punto precedente è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

### **Art.24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge 104/1992**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate.

Tali giornate possono essere utilizzate a discrezione del dipendente nel mese di Marzo o di Aprile, in aggiunta ai 3 giorni ordinari di permessi previsti dalla Legge 104.

### **Art.26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto).

Per il periodo di cui al punto precedente, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono altresì considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente, anche in assenza di tale provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi di legge, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato

nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Il monitoraggio delle domande è rimesso agli enti previdenziali.

### **Art.27 - Indennità una tantum a favore dei professionisti titolari di Partita IVA e co.co. co.**

Nel rispetto del limite di spesa stabilito, è riconosciuta un'indennità, erogata direttamente dall'Inps, pari a € 600 a favore dei professionisti titolari di Partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. (allo stato attuale, visto il tenore della disposizione, sembra che l'indennità spetti a prescindere dalla sospensione del contratto e/o dalla sospensione dell'erogazione dei compensi e/o corrispettivi periodici, ma si attendono chiarimenti in tal senso). Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.


La medesima indennità è riconosciuta ai co.co. co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (si veda quanto indicato con riferimento al successivo Art. 96).

### **Art.28 - Indennità una tantum a favore dei lavori autonomi AGO**

Prevista altresì l'erogazione di un'indennità una tantum pari a € 600 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Artigiani e Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.

### **Art.29 - Indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore turismo**

Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) e non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a € 600. Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.



### **Art.30 - Indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo**

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a € 600. Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.

### **Art.31 - Incumulabilità delle indennità**

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 non sono cumulabili tra di loro e non possono essere erogate a soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza.

### **Art.32 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola**

È stato prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, di competenza 2019, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure ad essi equiparate.

### **Art.33 - Ampliamento dei termini per la presentazione delle domande Naspi e DIS-COLL**

È stato altresì ampliato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione Naspi e DIS-COLL per tutti gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa intercorsi durante l'anno 2020. Il nuovo termine passa così da sessantotto a centoventotto, mentre per le domande che sono già state presentate oltre il termine ordinario dei sessantotto giorni viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

### **Art.34 - Sospensione termini decadenziali e prescrizionali Inps e Inail**

Nel lasso di tempo intercorrente tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.

### **Art.37 - Proroga del pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro domestici**

Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (vengono quindi sospesi i termini di versamento relativi al 1° trimestre 2020 in scadenza al 10 Aprile 2020 nonché gli eventuali versamenti dovuti per interruzioni di rapporto di lavoro domestico intervenuti in suddetto periodo).

Il versamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, e sulle somme per le quali è stato previsto il differimento non saranno applicate sanzioni e interessi.

### **Art.38 - Indennità una tantum a favore dei lavoratori dello Spettacolo**

Per tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a € 50.000, che non siano titolari alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) di un rapporto di lavoro dipendente, è previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum pari a € 600. Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.

### **Art.39 - Diritto di precedenza al lavoro agile**

Sino al 30 aprile 2020, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti portatori di handicap, o che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una persona con disabilità, la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, purché sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta.

È stato altresì stabilito che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità.

### **Art.40 - Sospensione delle misure di condizionalità**

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi, sino al 16 maggio 2020, gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, così come le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di Naspi e di DIS-COLL, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

### **Art.42 - Infortunio sul lavoro da contagio Covid-19**

Viene previsto che in caso di accertato contagio del virus Covid-19 in occasione di lavoro, ossia durante l'espletazione della prestazione lavorativa, alla stregua di quanto previsto per i medici del Servizio sanitario Nazionale, anche per i dipendenti del settore privato il contagio sul posto di lavoro è considerato infortunio sul lavoro, con la conseguente tutela a carico dell'Istituto assicuratore, il quale si farà carico anche degli oneri relativi al periodo di quarantena e/o il periodo di permanenza domiciliare fiduciaria.

### **Art.46 - Sospensione dei licenziamenti per motivi oggettivi**

Attraverso tale disposizione, nell'ottica di salvaguardare (come annunciato) tutti i posti di lavoro nel settore privato, viene disposta la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.

La sospensione opera per 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", e riguarda tutte le procedure avviate, ai sensi degli Art. 5 e 24 della Legge 223/1991, successivamente alla data del 23 Febbraio 2020 (sono fatte salve pertanto le procedure avviate in data antecedente al 23 Febbraio).

La disposizione introduce altresì, a carico di tutti i datori indipendentemente dal numero di lavoratori occupati in azienda, un generalizzato divieto di licenziamento per motivi di carattere oggettivo ai sensi dell'Art. 3 della Legge 604/1966.

Anche in questo caso il divieto opera la durata di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, ossia dal 17 Marzo 2020.

Anche in questo caso il divieto opera la durata di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, ossia dal 17 Marzo 2020.

### **Art.60 - Proroga generalizzata dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020**

In considerazione dell'incertezza normativa sulla sospensione dei versamenti verso la pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020, tutti i versamenti in scadenza in tale data potranno essere effettuati entro il 20 marzo, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

## **Art.61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle aziende che si ritiene siano state maggiormente colpite dall'emergenza Covid19, ed interviene procrastinando la scadenza dei versamenti fiscali e previdenziali ad ulteriori filiere produttive rispetto a quelle inizialmente previste dall'Art. 8 Comma 1 del Decreto Legge 9/2020 (imprese turistico - ricettive, le Agenzie di Viaggio e Turismo e i Tour Operator).

Viene pertanto estesa, in particolar modo:

- per i soggetti operanti nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e i soggetti operanti nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, del noleggio dei mezzi di trasporto, dell'educazione e dell'assistenza

la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020.

Per tali imprese viene prevista altresì la sospensione dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Su tali somme non matureranno interessi e non saranno applicate sanzioni (viene espressamente previsto che non si darà luogo a rimborsi per coloro che hanno già effettuato i versamenti di cui sopra).

Per coloro che beneficeranno della sospensione, la ripresa della riscossione avverrà a partire dalla data del 31 maggio 2020. Entro tale data si potrà procedere con il versamento delle ritenute e dei contributi sospesi in un'unica soluzione, oppure

mediante rateizzazione in massimo cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di Maggio 2020.

Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti (fiscali e previdenziali) risulta invece fissata fino al 31 maggio 2020. Sulle somme i cui termini sono stati sospesi, non maturano sanzioni e interessi, e gli importi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 Giugno 2020, oppure in massimo cinque rate mensili a decorrere dal mese di Giugno 2020.

## **Art.62 - Ulteriore sospensione dei versamenti (altri settori) e sospensione degli adempimenti tributari**

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato, vengono sospesi gli adempimenti tributari dall' 8 marzo al fino al 31 maggio 2020.

Non vengono però sospesi:

- i versamenti fiscali e previdenziali;
- l'effettuazione delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali regionali e comunali;
- gli adempimenti a carico del sostituto d'imposta inerenti l'invio delle CU (confermata la scadenza al 31 Marzo 2020) e gli obblighi afferenti la dichiarazione precompilata.

Gli adempimenti sospesi verranno effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni (ad oggi non è chiaro se siano stati implicitamente sospesi anche gli obblighi previsti dall'Art. 17 -bis del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute sugli appalti, si attendono chiarimenti in tal senso).

I titolari di redditi d'impresa e lavoro autonomo che hanno avuto nell'anno precedente un volume d'affari:

- non superiore a due milioni di euro

potranno procedere alla non effettuazione dei versamenti in scadenza a marzo 2020 relativi alle ritenute di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali.

Il limite dei due milioni di euro non risulta applicabile per i titolari di reddito d'impresa arte o professione che hanno la il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza: per tali soggetti la sospensione dei versamenti risulta applicabile indipendentemente dal fatturato.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 Maggio, o in massimo cinque rate a decorrere dal mese di Maggio 2020. Non si applicano sanzioni ed interessi, e non ha luogo il rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi e compensi inferiore a 400 mila euro nel precedente periodo d'imposta, che non hanno sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato il mese precedente, i cui compensi sono soggetti alle ritenute di cui all'art. 25 (redditi di lavoro autonomo e ) e 25-bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari), potranno chiedere (dietro dichiarazione resa al sostituto d'imposta) la non applicazione della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta sui compensi incassati dall'entrata in vigore della norma e fino al 31 marzo 2020

L'ammontare delle ritenute d'imposta verrà versato dal contribuente entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **Art.63 - Premio per i lavoratori dipendenti**

Con il fine precipuo di favorire l'attività lavorativa dei dipendenti in modalità agile, nonché premiare i lavoratori che invece sono costretti a continuare a prestare la propria attività lavorativa presso la sede aziendale, il legislatore riconosce un "premio" una tantum nella misura massima di euro 100,00 a favore dei lavoratori dipendenti che prestino attività lavorativa nel corso del mese di Marzo 2020.

L'importo del bonus (esente da ritenute fiscali e contributive) è riproporzionato in ragione delle giornate effettivamente lavorate nel corso del mese di Marzo 2020, ed è erogato unicamente ai titolari di un reddito complessivo non superiore a € 40.000,00.

L'erogazione dell'incentivo ha luogo in via automatica da parte del sostituto d'imposta a decorrere dal mese di Aprile 2020, e comunque prima della chiusura delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il sostituto d'imposta recupererà la somma anticipata al lavoratore avvalendosi dell'istituto della compensazione ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Il nuovo Decreto annunciato per il mese di Aprile 2020 potrebbe estendere l'incentivo anche alle prestazioni lavorative rese nel mese di Aprile 2020.

anticipata al lavoratore avvalendosi dell'istituto della compensazione ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Il nuovo Decreto annunciato per il mese di Aprile 2020 potrebbe estendere l'incentivo anche alle prestazioni lavorative rese nel mese di Aprile 2020.

### **Art.64 - Credito d'imposta per sanificare ambienti di lavoro**

Il legislatore riconosce alle Aziende un contributo per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, rivolto a tutti i titolari di reddito d'impresa e redditi di arte e professione. Tale contributo, che viene erogato sotto forma di credito d'imposta, sarà pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione e fino all'importo massimo di 20 mila euro.

L'attuazione della disposizione avrà luogo tramite apposito Decreto del MISE, ed il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse stanziare.

### **Art.65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi**

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione dovuto per il mese di marzo per gli immobili della categoria C1 (negozi e botteghe).

Tale credito d'imposta non verrà riconosciuto per il canone di locazione di quelle attività che sono considerate essenziali come farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari. Tali attività infatti non sono state interessate dalla chiusura obbligatoria disposta con decreto del Governo. Tale credito d'imposta risulta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### **Art.66 - Erogazioni liberali destinate a fronteggiare il virus Covid-19**

Il legislatore ha previsto che per le erogazioni in denaro e in natura effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta sul reddito del 30%.

La detrazione non può essere di importo superiore a 30 mila euro. Per i titolari del reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura risultano totalmente deducibili dal reddito d'impresa senza alcuna limitazione e risultano deducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nell'esercizio in cui avviene il versamento.

E per il trasferimento dei beni non risulta applicabile l'imposta di donazione.

### **Art.67 - Sospensione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori**

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 vengono sospesi i termini relativamente all'attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso con gli enti impositori.

Sono sospesi i termini in generale per prescrizioni e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.

Il decreto con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici applica l'art. 12 del D.lgs. 15/2015 pertanto i termini che scadono il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti vengono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Conseguentemente, i termini in scadenza quest'anno slitteranno di 2 anni ovvero il 31/12/2022 (si pensi agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015, alle omesse dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2014, alle cartelle di pagamento conseguenti a controlli formali periodo d'imposta 2015).

### **Art.68 - Sospensione versamento cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, rottamazione ter, saldo e stralcio**

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

### **Art.95 - Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo**

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

### **Art.96 - Indennità collaboratori sportivi**

L'indennità di cui all'articolo 27 del Decreto Legge "cura Italia" (indennità 600 euro per il mese di marzo 2020) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per qualsiasi informazione o quesito, potete scrivere a:

[studioleoniepartners@bgt.it.gt.com](mailto:studioleoniepartners@bgt.it.gt.com)

## Uffici

### Milano

Via Statuto, 4

20121, Milano

T +39 02 36 57 35 00



**Grant Thornton**

---

[www.bgt-grantthornton.it](http://www.bgt-grantthornton.it)

© 2020 Leoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Leoni & Partners is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.